ISCRIZIONE ALLE FACOLTA' ED AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO LIMITATAMENTE ALL'ANNO ACCADEMICO 1968-1969

Art. 2

Per la durata di validita' del presente decreto si applicano agli studenti iscritti alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti iscritti alle altre facolta' universitarie.

Versione in vigore dal 23 dicembre 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/iscrizione-alle-facolta-ed-agli-istituti-superiori-di-magistero/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it